

**DAL BILANCIO DI ESERCIZIO
ALLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

**RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
RIALLINEAMENTO DEI VALORI
LE NOVITA' DEL 2021**

INDICE

- **PROROGA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA 2019**
- **PROROGA RIVALUTAZIONE 2020 AL 2021**
- **AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE**
- **RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE**
- **RIVALUTAZIONE/RIALLINEAMENTO NEL 2020 DI BENI IMMATERIALI**

POSSIBILITA' DI **RIVALUTAZIONE/RIALLINEAMENTO**

**PER CERCARE DI LIMITARE GLI EFFETTI DEL COVID
SUL BILANCIO 2021**

**IL LEGISLATORE HA PREVISTO ALCUNE POSSIBILITA'
IN TEMA DI VALORI DEI BENI D'IMPRESA**

PROROGA RIVALUTAZIONE 2019 (A PAGAMENTO) CON EFFETTI FISCALI	RIVALUTAZIONE CIVILISTICA 2021 SENZA EFFETTI FISCALI	RIVALUTAZIONE GRATUITA PER OPERATORI DEL SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE	REVOCA RIVALUTAZIONE RIALLINEAMENTO 2020 SU IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
--	--	---	--

RIFERIMENTI

- **CIRCOLARE 01/03/2022 N. 6/E (CHIARIMENTI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE/MODIFICA ORIENTAMENTO AGENZIA SU AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE)**
- **OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 7**
- **OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 10**
- **NUOVA STRUTTURA MODELLI DICHIARATIVI**
- **ASSONIME CIRC. 12/2022**

PROROGA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA 2019

**ART. 12-TER D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')
PROROGA LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA
EX ART. 1 CO 696/764 LEGGE 160/2019
CHE POTEVA ESSERE FATTA NEL BILANCIO 2019
(RIVALUTAZIONE FISCALE MAI SOLO CIVILISTICA)**

**FERMO RESTANDO LE NORME APPLICATIVE
LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA SI POTRA' FARE
NEL BILANCIO 2020 O 2021 O 2022**

PROROGA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA 2019
NORMA APPLICABILE: ART. 1 CO 696/704 LEGGE 160/2019

	CONDIZIONI
BENI AMMORTIZZABILI	12%
BENI NON AMMORTIZZABILI	10%
AFFRANCAMENTO RISERVA	10% (SECONDO CASS. 19772/2020 SUL NETTO E NON SUL LORDO COME PRETENDE CIRC. 18/E/2006-14/E/2017)
RICONOSCIMENTO FISCALE	SECONDO ESERCIZIO SUCCESSIVO (NELLA DISCIPLINA ERA DAL TERZO)
PLUSVALENZA	DAL 4° ESERCIZIO SUCCESSIVO
VERSAMENTO	3 RATE UGUALI FINO A 3M.EURO 6 RATE UGUALI PER IMPORTI SUPERIORI

PROROGA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA 2019

	PRECEDENTI	ATTUALE
BENI AMMORTIZZABILI	16%	12%
BENI NON AMMORTIZZABILI	12%	10%
AFFRANCAMENTO RISERVA	10%	10%
RICONOSCIMENTO FISCALE	TERZO ESERCIZIO SUCCESSIVO	TERZO ESERCIZIO SUCCESSIVO
VERSAMENTO	UNICA SOLUZIONE	3 RATE UGUALI FINO A 3M.EURO 6 RATE UGUALI PER IMPORTI SUPERIORI (LA NORMA NON PREVEDE NULLA PER GLI INTERESSI)

PROROGA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA 2019

SI APPLICANO SOSTANZIALMENTE LE REGOLE NOTE

- **RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA**
- **DEVE ESSERE INDICATA NELL'INVENTARIO E NELLA NOTA INTEGRATIVA**
- **UTILIZZO APPOSITA RISERVA, CON ESCLUSIONE DI OGNI DIVERSA UTILIZZAZIONE**
- **EFFETTO FISCALE DALL'ANNO STESSO IN CUI SI RIVALUTA**
- **NESSUN EFFETTO NEI CASI DI ALIENAZIONE, ECC., ENTRO IL QUARTO ANNO SUCCESSIVO ALLA RIVALUTAZIONE**

N.B.

SECONDO AGENZIA E GIURISPRUDENZA

NON E' AMMESSA LA SOLA RIVALUTAZIONE CIVILISTICA

PROROGA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA 2019

QUADRI DA COMPILARE PER RIVALUTAZIONE RIALLINEAMENTO

SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	Importo	Aliquota	Imposta	
			1	12%	2	
			,00		,00	
	RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		10%		
			,00		,00	
	RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni		10%		
			,00		,00	
SEZIONE XXIII-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	Importo	Aliquota	Imposta	
			1	12%	2	
			,00		,00	
	RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		10%		
			,00		,00	
	RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni		10%		
			,00		,00	
	RQ92	Totale imposte	Totale imposte		Prima rata	
			1		2	
			,00		,00	
SEZIONE XXIII-C Alfrancamento	RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
			1	10%	2	3
			,00		,00	,00

RIVALUTAZIONE VOLONTARIA AL 2021

ART. 110 D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO)

**PROPONE RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI D'IMPRESA
RISULTANTI NEL BILANCIO (NON IAS) 2019
(BILANCIO IN CORSO AL 31/12/2019 PER NON SOLARI)**

ESCLUSI GLI IMMOBILI MERCI

**ANCHE PER SINGOLI BENI
(E NON PER CATEGORIE OMOGEEE)**

**DA EFFETTUARE NEL BILANCIO 2020
(BILANCIO IN CORSO AL 31/12/2019 PER NON SOLARI)**

**SI APPLICANO REGOLE GENERALI OVE COMPATIBILI
SONO COMUNQUE POSSIBILI:**

**RIVALUTAZIONE
SOLO CIVILISTICA**

~~**RIVALUTAZIONE
ANCHE FISCALE**~~

PARTICOLARITA' DELLA PROROGA AL 2021

CO 4-BIS ART. 110 D.L.110/2020

LA RIVALUTAZIONE

- **PUO' ESSERE ESEGUITA ANCHE NEL BILANCIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2020**
- **PUO' RIGUARDARE SOLO BENI NON RIVALUTATI NEL BILANCIO 2020**
- **SENZA POSSIBILITA' DI RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI FISCALI E DELL'AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO (= SOLO CIVILISTICA)**

RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI **RIFERIMENTI CIVILISTICI**

ART. 2426 C.C.

**COSTO STORICO
COME PRINCIPIO DI
ISCRIZIONE
E VALUTAZIONE
DEI BENI**

ART. 2423-BIS C.C.

**IMMODIFICABILITA' DEI
PRINCIPI DI VALUTAZIONE
SALVO
CASI ECCEZIONALI**

OIC 16

74. Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta.

Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione della legge.

L'accresciuto valore di un bene derivante dal processo inflattivo non può essere considerato di per sé ragione sufficiente per la sua rivalutazione, né può costituire un "caso eccezionale" di deroga al divieto di rivalutazione.

PREVISIONE RIVALUTAZIONE

ART. 110 D.L. 104/2020

IN DEROGA ALL'ART. 2426 C.C. E OGNI ALTRA NORMA

**E' POSSIBILE RIVALUTARE (ANCHE SINGOLI)
BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI CONTR./COLLEG.
(ESCLUSO IMMOBILI –MERCİ)**

**RISULTANTI NEL BILANCIO AL 31/12/2021
(OVVIAMENTE RISULTANTI NEL BILANCIO AL 31/12/2020)
(OVVIAMENTE ANCHE NEL BILANCIO AL 31/12/2019)**

NON RIVALUTATI NEL BILANCIO AL 31/12/2020

SI APPLICANO NORME PRECEDENTI SE COMPATIBILI

**OIC – DOCUMENTO INTERPRETATIVO 7 (marzo 2021)
ASSONIME CIRC. 2/2021**

RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI

SOGGETTI AMMESSI

ART. 73 CO 1 TUIR

A) SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE

B) ENTI COMMERCIALI

CHE NON ADOTTANO GLI IAS/IFRS

ARTT. 10/15 LEGGE 342/2000

TITOLARI REDDITO D'IMPRESA

RESIDENTI / NON RESIDENTI

CONTABILITA' ORDINARIA / SEMPLIFICATA

SOCIETA' PER AZIONI

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIETA' COOPERATIVE

SOCIETA' DI MUTUA ASSICURAZIONE

AZIENDE SPECIALI

AZIENDE MUNICIPALIZZATE

ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMMERCIALI

ENTI PUBBLICI E PRIVATI NON COMMERCIALI

PERSONE FISICHE PER I BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO E SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

NO FORFAIT (CIRC. 207/2000) ?????

SOGGETTI: SITUAZIONI PARTICOLARI

COOPERATIVE

CIRC. 16/11/2000 N. 207/E

**LA RIVALUTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA A CONDIZIONE
CHE VENGA IN OGNI CASO
CORRISPOSTA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA
SONO QUINDI IRRILEVANTI ESENZIONE/RIDUZIONE IRPEG (IRES)
(CHIARIMENTO APPLICABILE PER RIVALUTAZIONE ANCHE FISCALE)**

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

ASSONIME 27/02/2001 N. 13

**NESSUNA PRECLUSIONE
CALCOLI DI CONVENIENZA**

AFFITTO O USUFRUTTO DI AZIENDA

(CIRC 57/E/2001 – CIRC 11/E/2009)

A CHI SPETTA L'AMMORTAMENTO

SOGGETTI IN SEMPLIFICATA

(CIRC 19/03/2009 N. 11/E)

**DEVONO PROVARE IL POSSESSO DEI BENI
(LIBRO CESPITI E LIBRO IVA)**

**E LA TIPOLOGIA DEGLI STESSI
(DA ELEMENTI DI FATTO CIRCA LE MODALITA' DI EFFETTIVO UTILIZZO DEI BENI)**

QUESITO

**LA RIVALUTAZIONE DEI BENI
PUO' ESSERE EFFETTUATA DA UNA IMPRESA IN PERDITA ?**

LA DISCIPLINA NON PRESENTA ALCUNA ESCLUSIONE SOGGETTIVA

**LA RIVALUTAZIONE DEI BENI
PUO' ESSERE EFFETTUATA DA UNA IMPRESA IN PERDITA**

**LO SCOPO DELLA DISCIPLINA E' ANCHE
QUELLO DI LIMITARE I BILANCI
CON PATRIMONIO NETTO NEGATIVO O COMUNQUE RIDOTTO**

CIRC. 6/E/2022

**PUO' ACCEDERE ALLA RICVALUTAZIONE ANCHE LA
SOCIETA' CON ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
(NON E' IN LIQUIDAZIONE, NE' FALLITA)**

BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE

**E' POSSIBILE RIVALUTARE
BENI DI IMPRESA (IMMOBILIZZAZIONI)
E PARTECIPAZIONI CONTR./COLLEG.
ESCLUSO IMMOBILI -MERCÉ
(CIRC. 14/E/2017: TUTTE LE MERCI)**

**ANCHE SE INTERAMENTE AMMORTIZZATI
O IN CORSO DI REALIZZAZIONE (D.M.162/2001)
PURCHE' ISCRITTI IN BILANCIO**

BENI: SITUAZIONI PARTICOLARI

CIRC. 19/03/2009 N. 11/E

BENI IN LEASING

**IMPRESA UTILIZZATRICE
SE GIA' RISCATTATI AL 31/12/2019
(CONFERMA TELEFISCO 2021)**

BENI IN LEASING

**IMPRESA CONCEDENTE
RIVALUTAZIONE NON AMMESSA**

DIRITTO DI SUPERFICIE

RIVALUTAZIONE SPETTA AL TITOLARE DI TALE DIRITTO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

SI APPLICA IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' NEL POSSESSO

RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI

CIRC. 14/E/2017

NEL CASO DI IMMOBILI

SI DISTINGUE TRA

FABBRICATO = RIVALUTABILE COME AMMORTIZZABILE

**AREA SOTTOSTANTE = RIVALUTABILE COME NON
AMMORTIZZABILE**

OIC INTER. 7

NEL CASO DI BENI SEPARABILI

(FABBRICATO + TERRENO SOTTOSTANTE)

**LA RIVALUTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA
INDIVIDUANDO DISTINTI VALORI DI RIVALUTAZIONE**

(IN PRATICA, SI RIVALUTA QUELLO CHE SI VUOLE)

RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI

QUESTIONE

**E' POSSIBILE LA RIVALUTAZIONE PER GLI IMMOBILI
UTILIZZATI AD USO PROMISCOU
DALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE ?**

(QUANDO NON ERA AMMESSA LA RIVALUTAZIONE CIVILISTICA)

- **ART. 4 CO 7 D.M. 162/2001**
- **POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLA RELATIVA CATEGORIA
OMOGENEA**
- **SE NON SONO ESCLUSI, L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E' DOVUTA
SULL'INTERO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE**

**APPLICANDO TALI PRINCIPI,
SE SI INTENDE RIVALUTARE FISCALMENTE,
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E' DOVUTA SULL'INTERO**

BENI GIA' RIVALUTATI

**I BENI GIA' RIVALUTATI
(CON ECCEZIONE DI QUELLI RIVALUTATI NEL 2020)
POSSONO FORMARE OGGETTO
DI NUOVA RIVALUTAZIONE**

SECONDO CASS. 24/11/2017 N. 28173

**E' NECESSARIA (OBBLIGATORIA) NUOVA PERIZIA
CHE ESPLICITI I MOTIVI DELLA NUOVA
RIVALUTAZIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE
IN MANCANZA**

**L'UFFICIO E' LEGITTIMATO A DISCONOSCERE GLI
EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE**

QUESITO

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

**SI POSSONO RIVALUTARE LE
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ISCRITTE NEI BILANCI
AL 31/12/2019 E 31/12/2020 ?**

**DOPO LA RIVALUTAZIONE, CONTINUANO AD
ESSERE ANCORA QUALIFICATI COME
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ?
(IRRILEVANTI AI FINI DELLE SOCIETA' DI COMODO?)**

RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

**VOCE B.II.5 STATO PATRIMONIALE
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
COMPRENDE**

**IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO
RIVALUTABILI
IN QUANTO PUR SEMPRE IMMOBILIZZAZIONI**

CIRC. 27/04/2017 N. 14/E PAR. 2

La rivalutazione è applicabile anche ... alle immobilizzazioni in corso

**ACCONTI SU IMMOBILIZZAZIONI
NON RIVALUTABILI
IN QUANTO ANTICIPI FINANZIARI
PER ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI**

RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

ANCHE DOPO LA RIVALUTAZIONE

**L'ATTIVITA' MANTIENE LA NATURA DI
IMMOBILIZZAZIONE IN CORSO**

IRRILEVANTE AI FINI DELLE SOCIETA' DI COMODO

DIVENTA RILEVANTE

QUANDO VIENE IMPUTATA ALLA VOCE DI RIFERIMENTO

OIC 16 PAR. 31

Le immobilizzazioni materiali iscritte nella voce BII5 sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Esse rimangono iscritte come tali fino alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso; a tale data l'immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce dell'attivo.

BENI IMMATERIALI NON ISCRITTI IN BILANCIO

ESEMPIO:

COSTI RELATIVI AL MARCHIO IMPUTATI A CONTO ECONOMICO

OIC INTER. 7 PAR. 5

Possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.

MOTIVAZIONE

Si è ritenuto infatti che non fosse corretto generare una disparità di trattamento tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.

PRESUPPOSTI RIVALUTAZIONE

**QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER OPERARE
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMATERIALI
NON ISCRITTI IN BILANCIO ?**

1

**TUTELA GIURIDICA
(MARCHIO REGISTRATO)**

2

RELATIVI COSTI IMPUTATI A CONTO ECONOMICO

+

NECESSITA' DI APPOSITA PERIZIA

TIPOLOGIE BENI IMMATERIALI RIVALUTABILI

- **KNOW HOW (RISPOSTA INTERPELLO 956-343/2021 DELL'08/04/2021, CIRC. 6/E/2022)**
- **DIRITTI IMMATERIALI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD UN CONSORZIO (CIRC. 6/E/2022)**
- **LISTA CLIENTI COMPLESSA -CON ANALISI COMPORTAMENTI, ECC.- (RISPOSTA INTERPELLO 446/2019, 609/2020, 108/2022, 112/2022) SEMPRE CHE SIA TUTELATO GIURIDICAMENTE**

CIRC. 6/E/2022

NON SONO RIVALUTABILI

BENI IMMATERIALI RICEVUTI GRATUITAMENTE

IN QUANTO MANCA REQUISITO DELLA ISCRIVIBILITA' IN BILANCIO

RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI

MODALITA'

**LA RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA
NEL BILANCIO O RENDICONTO
= BILANCIO 2021**

**NON DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI
ALLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA**

**DEVE ESSERE ANNOTATA
NELL'INVENTARIO E NELLA NOTA INTEGRATIVA**

MODALITA' PER TIPOLOGIE DI SOGGETTI

<u>SOCIETA' DI CAPITALI</u>	<u>TUTTI I SOGGETTI IN ORDINARIA</u>	<u>SOGGETTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA</u>
<p>AMMINISTRATORI E SINDACI DEVONO INDICARE E MOTIVARE NELLE LORO RELAZIONI I CRITERI SEGUITI E ATTESTARE CHE IL NUOVO VALORE NON ECCEDE IL LIMITE MASSIMO</p>	<p>INDICARE NELL'INVENTARIO I NUOVI VALORI CON IL PREZZO DI COSTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• PER I BENI RISULTANTI DAI LIBRI IVA/CESPITI• A CONDIZIONE CHE VENGA REDATTO APPOSITO PROSPETTO CONTENENTE<ul style="list-style-type: none">- PREZZO DI COSTO- RIVALUTAZIONE COMPIUTA• NON SI APPLICANO LE NORME SULL'UTILIZZO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

ESEMPIO NOTA INTEGRATIVA (PER FABBRICATI)

(sezione dedicata alla rivalutazione)

- **La Società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 110 del decreto legge n. 104/2020, di rivalutare i beni immobili (solo la parte dei fabbricati con esclusione dei terreni sottostanti) di proprietà, come risulta dal prospetto sotto riportato.**
- **La rivalutazione è stata determinata avendo riguardo (al valore economico dei beni in funzionamento) (al valore di mercato, come emerge da apposita perizia).**
- **Il valore come sopra determinato è stato confrontato con il residuo da ammortizzare dei beni stessi; l'importo che ne è risultato è stato assunto come limite massimo della rivalutazione (ridotto prudenzialmente del %)**
- **La rivalutazione è stata contabilizzata (ad incremento del valore dell'attivo) (ad incremento del valore dell'attivo e del corrispondente fondo di ammortamento) (a riduzione del fondo di ammortamento), con contropartita ad apposita riserva nel patrimonio netto.**
- **Gli amministratori attestano che il valore netto dei beni rivalutati come risulta dal bilancio non eccede quello che è fondatamente loro attribuibile in relazione (alla loro capacità produttiva e alla possibilità di utilizzazione nell'impresa) (al loro valore di mercato).**

(RISPETTO AL 2020 MANCA CONSIDERAZIONE SUGLI EFFETTI FISCALI)

(IDENTICA ATTESTAZIONE DEVONO RILASCIARE I SINDACI)

NOTA INTEGRATIVA

FABBRICATI	Costo storico compreso precedenti rivalutazioni	Fondo di ammortam. al 31/12/2021	Valore netto corrente	Rivalutazione massima	Rivalutazione effettuata
Ammortizzabili: - -					
Non ammortizzabili: - -					
Totali					

SOGGETTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

**MODALITA'
PER I BENI RISULTANTI DAI LIBRI IVA/CEPITI
A CONDIZIONE CHE VENGA REDATTO
APPOSITO PROSPETTO
CONTENENTE**

- **PREZZO DI COSTO**
- **RIVALUTAZIONE COMPIUTA**

RIS. 03/03/2010 N. 14/E

**L'APPOSITO PROSPETTO NON DEVE PIU' ESSERE VIDIMATO
IN CONSIDERAZIONE DELLA DECADENZA DELL'OBBLIGO
DI VIDIMARE REGISTRI E SIMILI**

CRITERI DI VALUTAZIONE

ARTT. 4 E 6 D.M. 162/2001

**~~DEVE ESSERE APPLICATO
UN UNICO CRITERIO PER TUTTI I BENI DELLA STESSA
CATEGORIA OMOGENEA~~**

I NUOVI VALORI NON POSSONO IN NESSUN CASO SUPERARE QUELLI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI AI BENI, AVUTO RIGUARDO

- **ALLA LORO CONSISTENZA**
- **ALLA LORO CAPACITA' PRODUTTIVA**
- **ALL'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE**
- **AI VALORI CORRENTI**
- **ALLE QUOTAZIONI RILEVATE IN MERCATI REGOLAMENTATI**

IN PRATICA

IL VALORE NON PUO' SUPERARE IL MAGGIORE TRA

**VALORE RECUPERABILE
(VALORE D'USO)**

VALORE DI MERCATO

**IN OGNI CASO
NON E' OBBLIGATORIO
RIVALUTARE FINO A TALE VALORE**

**NE' E' OBBLIGATORIO
UTILIZZARE LO STESSO CRITERIO PER
BENI APPARTENENTI ALLA STESSA TIPOLOGIA**

RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI

OIC 16 (IDEM OIC 24)

- **74. I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge in base alla quale la rivalutazione è effettuata. Se la legge speciale non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi debbono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.**
- **75. Il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione materiale è il valore recuperabile dell'immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato.**
- **77. La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non modifica la stimata vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene. L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere determinata coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificarne la vita utile residua.**

RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI

**ATTENZIONE
E' PROBABILE CHE
LA DIFFICOLTA' DI INDIVIDUARE
IL VALORE RECUPERABILE
FACCIA PROPENDERE
PER IL VALORE DI MERCATO**

PERIZIA NON OBBLIGATORIA MA OPPORTUNA

**ASSIREVI = SI
ASSONIME = NO**

RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI

LIMITE ECONOMICO DELLA RIVALUTAZIONE

ART. 6 D.M. 162/2001

**VALORE NETTO DEL
BENE
+
MAGGIORE QUOTA DI
AMMORTAMENTO
DERIVANTE DALLA
RIVALUTAZIONE**

**NON PUO' ESSERE
SUPERIORE A**

**VALORE REALIZZABILE
O
VALORE
FONDAMENTE
ATTRIBUIBILE**

IN PRATICA

**IL CONFRONTO FRA I VALORI DEVE ESSERE EFFETTUATO
DOPO L'ORDINARIO AMMORTAMENTO
E PRIMA DELL'EVENTUALE AMMORTAMENTO SULLA RIVALUTAZIONE**

**GENERALMENTE NEL 2020 SI IMPUTERA' PRIMA LA QUOTA ORDINARIA DI
AMMORTAMENTO E POI SI IMPUTERA' LA RIVALUTAZIONE
ASSONIME CIRC 2/2021-OIC INTER 7: MAGGIOR AMMORTAMENTO DAL 2021**

MODALITA' TECNICHE DI RIVALUTAZIONE

ART. 5 D.M. 162/2001

1°	2°	3°
RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO DEL CESPITE E DEL RELATIVO FONDO AMMORTAMENTO	RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO DEL CESPITE	RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO
IN MISURA TALE DA MANTENERE INVARIATA LA DURATA DEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO	ALLUNGATA O INVARIATA LA DURATA DEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO	ALLUNGA LA DURATA DEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO
<p style="text-align: center;"><u>CIRC. 57/E/2001</u> LA SCELTA E' DISCREZIONALE PURCHE' RISULTINO RISPETTATI I LIMITI CIVILISTICI</p>		

RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI

ESEMPIO	
DATI ANTECEDENTI LA RIVALUTAZIONE	
COSTO STORICO IMMOBILE	1000
FONDO DI AMMORTAMENTO PREGRESSO	800
RESIDUO	200
COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO	5%
RESIDUO PERIODO DI AMMORTAMENTO	2022/2025
VALORE ECONOMICO	700

1° MODALITA' : RIVALUTAZIONE CESPITE E FONDO

SI DETERMINA IL RAPPORTO FRA IL VALORE ECONOMICO E IL VALORE NETTO: $700/200 = 3,5$

SI MOLTIPLICANO I VALORI CONTABILI PER TALE RAPPORTO

$$1.000 \times 3,5 = 3.500$$

$$800 \times 3,5 = 2.800$$

LA DIFFERENZA E' PARI A 700

PERTANTO NON SUPERA IL VALORE ECONOMICO

IN TAL MODO

SI MANTIENE UGUALE LA DURATA DELL'AMMORTAMENTO

$$\text{QUOTA ANNUALE } 5\% \text{ DI } 3.500 = 175$$

$$\text{AMMORTAMENTO DA COMPLETARE } 700:175 = 4 \text{ PERIODI}$$

CIRC. 18/E/2006

NON E' POSSIBILE INDICARE UN VALORE SUPERIORE A QUELLO DI SOSTITUZIONE

(COSTO DI ACQUISTO DI BENE NUOVO DELLO STESSO TIPO)

(EVENTUALMENTE RIPROPORZIONARE I VALORI)

RILEVAZIONE

<u>CESPITE</u>			
IMPORTO DI ARRIVO		3.500	
IMPORTO DI BILANCIO		1.000 DIFFERENZA 2.500	
IMMOBILE	2.500	FONDO RIVALUTAZIONE D.L. 104/2020	2.500
<u>FONDO DI AMMORTAMENTO</u>			
IMPORTO DI ARRIVO		2.800	
IMPORTO DI BILANCIO		800 DIFFERENZA 2.000	
FONDO RIVALUTAZIONE D.L. 104/2020	2.000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE	2.000

ATTENZIONE
SE IL NUOVO VALORE LORDO (3.500)
FOSSE SUPERIORE AL VALORE DI SOSTITUZIONE
(ESEMPIO: 2.500)

LA RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA FINO AD
ARRIVARE A TALE VALORE

PERTANTO
BENE AUMENTA DI 1.500 (E NON 2.500)
FONDO AUMENTA DI 1.000 (E NON 2.000)

IN TAL MODO
NETTO = 700 = PARI AL VALORE ECONOMICO

2° MODALITA' : RIVALUTAZIONE DEL SOLO CESPITE

**SI AUMENTA IL SOLO VALORE DEL CESPITE
NELLA MISURA NECESSARIA
AL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE ECONOMICO
 $800 - (1.000 - 700) = 500$**

**LA DIFFERENZA FRA CESPITE E FONDO DI AMMORTAMENTO INDIVIDUA
IL VALORE ECONOMICO
 $1000 + 500 - 800 = 700$**

**OIC 16 PAR. 77 – OIC INTER. 7/2021
LA RIVALUTAZIONE NON PUO' AVERE L'EFFETTO DI MODIFICARE
LA STIMATA RESIDUA VITA UTILE DEL CESPITE**

**TUTTAVIA, NEL RISPETTO DEI COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO,
POTREBBE ALLUNGARSI LA DURATA DELL'AMMORTAMENTO
DA CALCOLARSI SUL NUOVO VALORE = $1.000 + 500 = 1.500$**

**COMUNICATO STAMPA AGENZIA 07/12/2000/CIRC. 13/E/2014
AGENZIA RICONOSCE CHE PUO' COMPORTARE UN INCREMENTO DELLA
VITA UTILE DEL CESPITE**

**OIC INTER. 7/2021
RESTANO FERMI GLI OIC IN CASO DI AGGIORNAMENTO DELLA
STIMA DELLA VITA UTILE**

RILEVAZIONE

<u>CESPITE</u>			
IMPORTO DI ARRIVO	1.500		
IMPORTO DI BILANCIO	1.000	DIFFERENZA	500
IMMOBILE	500	FONDO RIVALUTAZIONE D.L. 104/2020	500
<u>FONDO DI AMMORTAMENTO</u>			
IMPORTO DI ARRIVO	800		
IMPORTO DI BILANCIO	800	DIFFERENZA	0

3° MODALITA': RIDUZIONE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

**SI RIDUCE IL FONDO DI AMMORTAMENTO
NELLA MISURA NECESSARIA
AL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE ECONOMICO**

$$800 - (1.000 - 700) = 500$$

**LA DIFFERENZA FRA CESPITE E FONDO DI AMMORTAMENTO INDIVIDUA
IL VALORE ECONOMICO**

$$1000 - (800 - 500) = 700$$

OIC 16 PAR. 77 – OIC INTER. 7/2021

**LA RIVALUTAZIONE NON PUO' AVERE L'EFFETTO DI MODIFICARE
LA STIMATA RESIDUA VITA UTILE DEL CESPITE**

**TUTTAVIA, NEL RISPETTO DEI COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO,
POTREBBE ALLUNGARSI LA DURATA DELL'AMMORTAMENTO
DA CALCOLARSI SUL NUOVO VALORE = 1.000 + 500 = 1.500**

**COMUNICATO STAMPA AGENZIA 07/12/2000/CIRC.14/E/2014
AGENZIA RICONOSCE CHE PUO' COMPORTARE UN INCREMENTO DELLA
VITA UTILE DEL CESPITE**

OIC INTER. 7/2021

**RESTANO FERMI GLI OIC IN CASO DI AGGIORNAMENTO DELLA
STIMA DELLA VITA UTILE**

RILEVAZIONE

CESPITE

IMPORTO DI ARRIVO

1.000

IMPORTO DI BILANCIO

1.000 DIFFERENZA 0

FONDO DI AMMORTAMENTO

IMPORTO DI ARRIVO

300

IMPORTO DI BILANCIO

800 DIFFERENZA - 500

**FONDO
AMMORTAMENTO
IMMOBILE**

500

**FONDO RIVALUTAZIONE
D.L. 104/2020**

500

QUESTIONE

**E' POSSIBILE UTILIZZARE PIU' DI UN METODO
PER LA RIVALUTAZIONE DELLO STESSO BENE ?**

**IN PASSATO
ERA STATO CONSENTITO**

1

**UTILIZZARE METODI DIFFERENTI
PER BENI APPARTENENTI ALLA STESSA
CATEGORIA OMOGENEA**

FERMO RESTANDO LO STESSO CRITERIO DI RIVALUTAZIONE

2

**UTILIZZARE METODI DIFFERENTI PER LO STESSO BENE
(CIRC. 22/E/2009)**

METODI DIFFERENTI PER LO STESSO BENE.1

FABBRICATO	100.000
FONDO AMMORTAMENTO	16.500
VALORE NETTO	83.500
VALORE MERCATO	140.000
SALDO ATTIVO	56.500 (140.000 – 83.500)

IL SOGGETTO INTENDE PROCEDERE CON LA RIDUZIONE DEL FONDO

FONDO AMMORTAMENTO	16.500	FONDO RIVALUTAZIONE	16.500
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------

MA QUESTO RISULTA INSUFFICIENTE A CONSENTIRE LA RIVALUTAZIONE PER LA DIFFERENZA AUMENTA IL VALORE DEL CESPITE

FABBRICATO	40.000	FONDO RIVALUTAZIONE	40.000
-------------------	---------------	----------------------------	---------------

IN TAL MODO:

- IL FABBRICATO HA UN VALORE DI 140.000 (PARI AL VALORE DI MERCATO)**
- IL SALDO ATTIVO E' PARI A 56.500**

METODI DIFFERENTI PER LO STESSO BENE.2

FABBRICATO	110.000		
FONDO AMMORTAMENTO	60.000		
VALORE NETTO	50.000		
VALORE MERCATO	250.000		
SALDO ATTIVO	200.000	(250.000 – 50.000)	
VALORE DI SOSTITUZIONE	300.000		
IL RAPPORTO FRA VALORE NETTO E VALORE DI MERCATO E' 1 A 5			
MOLTIPLICANDO COSTO PER 5 = 500.000			
POICHE' IL LIMITE MASSIMO E' RAPPRESENTATO DAL VALORE DI SOSTITUZIONE, SI AUMENTA IL CESPITE FINO AL VALORE DI SOSTITUZIONE			
FABBRICATO	190.000	FONDO RIVALUTAZIONE	190.000
PER ARRIVARE AL VALORE DI MERCATO SERVE ANCHE UNA RIDUZIONE DEL FONDO			
FONDO AMMORTAMENTO	10.000	FONDO RIVALUTAZIONE	10.000
IN TAL MODO:			
- IL FABBRICATO HA UN VALORE DI MERCATO DI 250.000 (100.000 + 200.000 – 50.000)			
- IL SALDO ATTIVO E' PARI A 200.000			

SCELTA DEL METODO DI RIVALUTAZIONE

**NON ESISTE UNA REGOLA GENERALE
DIPENDE DALLA SITUAZIONE DI CIASCUNA IMPRESA**

IL PRIMO METODO

**AUMENTA GLI AMMORTAMENTI FUTURI
AUMENTA IL RISCHIO FUTURO DI PERDITE DI VALORE**

SECONDO E TERZO METODO

**POSSONO EVITARE DI AUMENTARE GLI AMMORTAMENTI
FUTURI A CONTO ECONOMICO
E LIMITANO IL RISCHIO DI PERDITE DI VALORE**

QUESTIONI PARTICOLARI

RIVALUTAZIONE

E

**CONTRIBUTI
IN CONTO IMPIANTI**

**IN CASO DI MODIFICA DELLA
VITA UTILE**

RIVALUTAZIONE

E

**SOSPENSIONE
AMMORTAMENTI**

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

**SONO POSSIBILI DUE DIFFERENTI MODALITA' DI RILEVAZIONE
I CUI EFFETTI SONO EQUIVALENTI**

•COSTO CESPITE (NETTO DA AMMORTAMENTO)	100.000
•CONTRIBUTO C/IMPIANTI	40.000
•VALORE DA RIVALUTAZIONE	150.00

METODO A DIRETTA RIDUZIONE

COSTO	60.000
VALORE DA RIVAL.	150.000
SALDO ATTIVO	90.000

METODO DEI RISCONTI PASSIVI

COSTO	100.000
RISCONTI PASSIVI	40.000
	<u>ERRATO</u>
VALORE DA RIVAL.	50.000
(100.000 – 150.000)	
	<u>CORRETTO</u>
VALORE DA RIVAL.	90.000
(100.000-40.000 -150.000)	

MODIFICA VITA UTILE E CONTRIBUTI C/IMPIANTI
CIRC. 18/06/2001 N. 57/E

**NEI CASI DI MODIFICA
DELLA VITA UTILE DEL CESPITE RIVALUTATO,
(NON DOVREBBE SUSSISTERE SECONDO OIC)**

**LA MODIFICA SI ESTENDE ANCHE
ALL'EVENTUALE RISCONTO PASSIVO
PER CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
RELATIVI AL CESPITE RIVALUTATO**

RIVALUTAZIONE/SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

**NON RISULTA VIETATO
IL RICORSO
ALLA DOPPIA MISURA
PER UNO STESSO BENE**

**IN MANCANZA DI CHIARIMENTI/VINCOLI
LA VALUTAZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE
DEI DIFFERENTI EFFETTI**

RIVALUTAZIONE/SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

ESEMPIO

•COSTO CESPITE	100.000	
•FONDO AMMORTAMENTO 2020	65.000	} 90.000
•QUOTA AMMORTAMENTO 2021	25.000	
•VALORE ATTUALE	150.000	

1
CON AMMORTAMENTO

2
SOSPENSIONE
AMMORTAMENTO

SALDO ATTIVO
140.000

SALDO ATTIVO
115.000

IMPOSTE SOSTITUTIVE
SU 140.000

IMPOSTE SOSTITUTIVE
SU 115.000

RIVALUTAZIONE/SUPER IPER AMMORT.

QUALI SONO I RAPPORTI TRA RIVALUTAZIONE DEI BENI E SUPER E IPER AMMORTAMENTO?

IN PRATICA

- 1) AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE SI DEVE TENER CONTO ANCHE DELLE DEDUZIONI FISCALI EFFETTUATE?**

- 1) SUPER E IPER AMMORTAMENTO SI CALCOLANO SUL NUOVO VALORE DEL BENE ?**

RIVALUTAZIONE/SUPER IPER AMMORT.

SUPER/IPER AMMORTAMENTO

E

RIVALUTAZIONE DI BENI

SONO INDIPENDENTI E NON CORRELATI FRA LORO

**LA RIVALUTAZIONE VA
EFFETTUATA SULLA BASE DEI
DATI CONTABILI**

**NEI QUALI NON
AFFLUISCONO LE
DEDUZIONI
PER SUPER E IPER
AMMORTAMENTO**

**SUPER E IPER
AMMORTAMENTO
SI CALCOLANO SUL
COSTO DI ACQUISIZIONE DEL
BENE**

**(SECONDO ART. 110 TUIR E
SECONDO MODALITA' DI
ACQUISIZIONE)
INDIPENDENTEMENTE
DAL VALORE IN BILANCIO
(CIRC. 23/E/2016-CIRC. 4/E/2017)**

NESSUN RICONOSCIMENTO FISCALE

A DIFFERENZA DELLA RIVALUTAZIONE 2020

COMMA 4-BIS ART. 110 D.L. 34/2020

LA RIVALUTAZIONE 2021 E' POSSIBILE

**senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di
riconoscimento degli effetti a fini fiscali**

IN PRATICA = RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA

**NECESSITA' DI FISCALITA' DIFFERITA
(IMPUTABILE AL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE)**

NESSUN RICONOSCIMENTO FISCALE

IL MANCATO RICONOSCIMENTO FISCALE COMPORTA

**NESSUN OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ
(COMPILABILE SOLO IN CASO DI RICONOSCIMENTO =
PROROGA RIVALUTAZIONE 2019)**

OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RV PER VALORI CIVILISTICI DIVERSI DA QUELLI FISCALI

SEZIONE I Riconciliazione dati di bilancio e fiscali		Tipo di beni/Voce di bilancio				Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1	2	3	4	5	6	7
RV1	Valore contabile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		,00
	5	,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00		,00
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	10	,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00			

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

**DEVE ESSERE IMPUTATO A CAPITALE
O DESTINATO AD APPOSITA RISERVA
(DI UTILI SE RIVALUTAZIONE CIVILISTICA
IN SOSPENSIONE SE RIVALUTAZIONE FISCALE)**

NON ESSENDO AFFRANCATO

**AI FINI FISCALI
COSTITUISCE RISERVA DI UTILI**

AFFRANCAMENTO RISERVA RIVALUTAZIONE 2020

AFFRANCAMENTO RISERVA

- L'IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% E' INDEDUCIBILE
DEVE ESSERE CALCOLATA SUL VALORE LORDO DELLA
RIVALUTAZIONE (CIRC. 18/E/2006)

ESEMPIO

- | | |
|---|---------------|
| ■ SALDO DI RIVALUTAZIONE | 1.000.000 |
| ■ IMPOSTA SOSTITUTIVA 3% | <u>30.000</u> |
| ■ SALDO DI RIVALUTAZIONE NETTO | 970.000 |
| ■ | |
| ■ IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% AFFRANCAMENTO = | 100.000 |

PERO'

- CASS. 8598/2028, 9509/2028, 32204/2029, 19772/2020 = SUL NETTO



AFFRANCAMENTO RISERVA RIVALUTAZIONE 2020

CIRC. 6/E/2022 RISPOSTA 4.7

**RICONOSCE IL CONSOLIDATO
ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE**

**RICONOSCE CHE IL SALDO ATTIVO
VA RILEVATO
nel suo valore contabile,
ovvero al netto dell'imposta sostitutiva versata**

AFFRANCAMENTO RISERVA RIVALUTAZIONE 2020

**IL NUOVO ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA
-INTERVENUTO DOPO IL TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA
DICHIARAZIONE RELATIVA AL 2020 –**

**COMPORTA LA VALUTAZIONE DI UNA
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
PER RECUPERARE
QUANTO VERSATO IN PIU'
RISPETTO A QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO
(IL 10% DELLA SOSTITUTIVA DEL 3%)**

RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI

DESTINAZIONE RISERVA DA RIVALUTAZIONE			
PUO' ESSERE IMPUTATA A CAPITALE	SE NON VIENE IMPUTATA A CAPITALE PUO' ESSERE RIDOTTA SOLO CON REGOLE PER LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PROPRIO	IN CASO DI UTILIZZO PER COPERTURA PERDITE NON SI POSSONO DISTRIBUIRE UTILI FINO AL SUO REINTEGRO	IN CASO DI DISTRIBUZIONE IL TRATTAMENTO DIPENDE DA ASSOGGETTA- MENTO A TASSAZIONE O MENO

ANZIANITA' RISERVA DA DISTRIBUIRE

QUESTIONE

**IN CASO DI DISTRIBUZIONE AI SOCI DI UNA SRL
DI UNA RISERVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
(DA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE)**

**L'ANNO DI PRODUZIONE DEGLI UTILI
(AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA)**

E'

**QUELLO DELL'ACCANTONAMENTO A RISERVA
OVVERO**

QUELLO DELLA DISTRIBUZIONE ?

DISTRIBUZIONE RISERVA IN SOSPENSIONE

**IN CASO DI DISTRIBUZIONE AI SOCI DELLA
RISERVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA**

**LA STESSA DEVE CONCORRERE ALLA
FORMAZIONE DEL REDDITO DELLA SOCIETA'
MEDIANTE UNA
VARIAZIONE IN AUMENTO**

**LA VARIAZIONE EFFETTUATA NELL'ANNO
ATTRIBUISCE ALLA RISERVA L'ANZIANITA'
PROPRIA DELL'ANNO
E NON QUELLA DELL'ANNO DI FORMAZIONE**

DISTRIBUZIONE RISERVA IN SOSPENSIONE

IN TAL SENSO

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 332/2019

la riserva in sospensione d'imposta - che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione - deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 505/2019

si ritiene che la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorra a formare il reddito della società in tale periodo d'imposta

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

**CON
RICONOSCIMENTO FISCALE
DELLA RIVALUTAZIONE**

**SE NON AFFRANCATO
=
RISERVA IN SOSPENSIONE**

**SE
AFFRANCATO
=
RISERVA
DI UTILI**

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
IN CASO DI PASSAGGIO CONTABILITA'
CIRC. 18/06/2001 N. 57/E

DA CONTABILITA' ORDINARIA A SEMPLIFICATA
NON ESSENDO PIU' POSSIBILE MONITORARE
RISERVA
LA STESSA CONCORRE ALL'IMPONIBILE DEL PRIMO
PERIODO
IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

DA CONTABILITA' SEMPLIFICATA AD ORDINARIA
NON ESSENDO POSSIBILE ISCRIVERE UNA RISERVA
PER I SOGGETTI SEMPLIFICATI
NON E' DISTRIBUZIONE DI UNA RISERVA
NELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI PARTENZA NON
OCCORRE RICOSTRUIRE ALCUNA RISERVA

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

ART. 6-BIS D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')

**AL FINE DI SOSTENERE I SETTORI
ALBERGHIERO E TERMALE,
I SOGGETTI ART. 73 TUIR (OIC/IAS)
POSSONO ACCEDERE ALLA**

**RIVALUTAZIONE GRATUITA
(SALVO AFFRANCAMENTO RISERVA)
DEI BENI E PARTECIPAZIONI
(CON ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI MERCI)**

**RISULTANTI DAL BILANCIO
ESERCIZIO IN CORSO AL 31/12/2019**

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

ART. 6-BIS D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')

INDIVIDUAZIONE SETTORI ALBERGHIERO E TERMALE

ATTIVITA' ALBERGHIERA

CODICE ATECO 55

CIRC. 4/E/2022= ANCHE SE IN MODO NON PREVALENTE

ATTIVITA' TERMALE

CODICE ATECO 960420

CIRC. 6/E/2022

**HOLDING CHE AFFITTA ALBERGHI A SOGGETTI CHE SVOLGONO
ATTIVITA' ALBERGHI**

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

ART. 6-BIS D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')

1° RISPOSTA INTERPELLO 200/2021

ANCHE SE LA NORMA FA RIFERIMENTO

AI SOGGETTI ART. 73 TUIR

CIOE' AI SOGGETTI IRES

**POICHE' SONO RICHIAMATE LE NORME SULLA RIVALUTAZIONE
(CHE FANNO RIFERIMENTO ANCHE AI SOGGETTI IRPEF)**

**LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICA ANCHE AI SOGGETTI DIVERSI
DA QUELLI DELL'ART. 73 TUIR**

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

ART. 6-BIS D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')

2° RISPOSTA INTERPELLO 200/2021

**LA RIVALUTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA ANCHE DAI
SOGGETTI CHE HANNO CONCESSO IN AFFITTO
L'AZIENDA ALBERGHIERA**

**IN QUANTO LA NORMA INTENDE FAVORIRE IL SETTORE
ALBERGHIERO E TERMALE**

PRESUPPOSTO ESSENZIALE

DEROGA ART. 2561 C.C.

AMMORTAMENTI DEDOTTI DAL CONCEDENTE

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

ART. 6-BIS D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')

SI APPLICANO SOSTANZIALMENTE LE REGOLE NOTE

REGOLE SPECIFICHE

LA RIVALUTAZIONE DEVE

- **ESSERE ESEGUITA IN UNO O IN ENTRAMBI I BILANCI 2020/2021**
- **RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA**
- **NON È DOVUTA ALCUNA IMPOSTA**
- **SALDO ATTIVO IN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE O ACCANTONATO IN APPOSITA RISERVA DESIGNATA CON RIFERIMENTO AL COMMA 4, CON ESCLUSIONE DI OGNI DIVERSA UTILIZZAZIONE**
- **POSSIBILITA' DI AFFRANCARE SALDO ATTIVI CON IMPOSTA 10%**
- **PER SOGGETTI IAS, APPOSIZIONE VINCOLO SU RISERVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA**

CATEGORIE OMOGENEE

BENI IMMOBILI

- AREE FABBRICABILI AVENTI LA STESSA DESTINAZIONE URBANISTICA
- AREE NON FABBRICABILI
- FABBRICATI NON STRUMENTALI
- FABBRICATI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE
- FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA

BENI MOBILI REGISTRATI

- AEROMOBILI
- VEICOLI
- NAVI E IMBARCAZIONI ISCRITTE
- NAVI E IMBARCAZIONI NON ISCRITTE

BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI

- RAGGRUPPATI PER CATEGORE OMOGENEE, PER ANNO DI ACQUISIZIONE E COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO
- BENI A DEDUCIBILITA' LIMITATA POSSONO ESSERE ESCLUSI

BENI IMMATERIALI

- DISTINTAMENTE UNO PER UNO

AZIONI E QUOTE

- CATEGORIE OMOGEEE PER NATURA (STESSE CARATTERISTICHE E STESSO EMITTENTE)

QUESTIONE

**IN CASO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ALBERGHIERA/TERMALE
IN MODO NON PREVALENTE**

**POICHE' LA RIVALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI DI UNA
STESSA CATEGORIA OMOGENEA**

**COME OCCORRE COMPORTARSI
PER I BENI DELLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA NON UTILIZZATI PER
ATTIVITA' ALBERGHIERA/TERMALE ?**

CIRC. 6/E/2022

**SI DEVE FARE RIFERIMENTO AI BENI UTILIZZATI
IN VIA ESCLUSIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
DEI SETTORI ALBERGHIERO/TERMALE**

**NEI CASI DI BENI AD USO PROMISCUO:
IDENTIFICARE IL VALORE DELLA PARTE ATTRIBUIBILE AL SETTORE
ALBERGHIERO/TERMALE**

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

**ART. 6-BIS D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')
SI APPLICANO SOSTANZIALMENTE LE REGOLE NOTE**

REGOLE GENERICHE

- **LA RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE INDICATA IN NOTA INTEGRATIVA E INVENTARIO**
- **POSSIBILITA' DI AFFRANCARE IL SALDO ATTIVO MEDIANTE SOSTITUTIVA DEL 10% (CON LE MODALITA' DELLA ORDINARIA RIVALUTAZIONE = MASSIMO 3 RATE ANNUALI DI PARI IMPORTO PER IMPOSTA FINO A 3 M.EURO E MASSIMO 6 RATE – NON ANNUALI -DI PARI IMPORTO PER IMPOSTA SUPERIORE A 3 M.EURO)**

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

QUESTIONE

**COME BISOGNA OPERARE IN CASO DI
STRUTTURA ALBERGHIERA CON ANNESSO
RISTORANTE APERTO AL PUBBLICO ?**

**SI RITIENE CHE LA RIVALUTAZIONE GRATUITA
RIGUARDA L'INTERA STRUTTURA
(ALBERGO + RISTORANTE)**

1

**GENERALMENTE, AL CATASTO L'IMMOBILE COMPRENDENTE
ALBERGO E RISTORANTE VIENE ISCRITTO IN UNICA UNITA'**

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

2

ISTAT CHIARIMENTI ATECO

■ **55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI**

■ **55.10 Alberghi e strutture simili**

- Questa classe include la fornitura di alloggi a visitatori, generalmente su base giornaliera o settimanale, per soggiorni di breve durata. Le strutture qui classificate forniscono alloggi ammobiliati come camere e suite, talvolta con cucinini. Le unità qui classificate forniscono servizi quotidiani di pulizia e rifacimento letti ed offrono una gamma di servizi aggiuntivi quali: ristorazione, parcheggio, lavanderia, piscine e palestre, strutture ricreative e sale per conferenze e convegni.

■ **55.10.0 Alberghi**

■ **55.10.00 Alberghi**

- - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

ART. 6-BIS D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')

EFFETTI

- **EFFETTI II.DD/IRAP DALL'ANNO STESSO IN CUI SI RIVALUTA (CON CONFLITTO CON OIC 16 SULLA IMPUTAZIONE DEI MAGGIORI AMMORTAMENTI 2020/2021)**
- **NESSUN EFFETTO - AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA O DELLA MINUSVALENZA - NEI CASI DI ALIENAZIONE, ECC., ENTRO IL QUARTO ANNO SUCCESSIVO ALLA RIVALUTAZIONE**

PERFEZIONAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE

**IL PERFEZIONAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE SUI BENI
AVVIENE SENZA LA COMPILAZIONE DI ALCUN QUADRO**

INVECE

**PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’AFFRANCAMENTO
IMPORTO DELL’AFFRANCAMENTO E DELLA PRIMA RATA
DEVONO ESSERE INDICATI IN DICHIARAZIONE
(ANCHE SE NON VERSATA)**

SEZIONE XXV		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale	RQ110 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2	3
		,00		,00	,00

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

ART. 6-BIS D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')

NORMA TRANSITORIA

NEI CASI IN CUI NEL BILANCIO 2019

SIA STATA APPLICATA LA RIVALUTAZIONE

(ART. 1 CO 696/704 LEGGE 160/2019)

GLI EFFETTI FISCALI (ANCHE PER PLUSVALENZE?)

SI PRODUCONO DAL BILANCIO 2020

(E NON DAL 3° ESERCIZIO SUCCESSIVO)

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

ART. 6-BIS D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')

INFINE

NON E' PREVISTA

**ALCUNA REGOLAMENTAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
NEMMENO COME MISURA COVID**

IN REALTA'

DOVREBBE TRATTARSI DI AIUTO DI STATO

IN QUANTO AIUTO SELETTIVO

(MA NON RISULTA AUTORIZZATO)

RIVALUTAZIONE/RIALLINEAMENTO 2020
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LA
RIVALUTAZIONE/RIALLINEAMENTO 2020
E' STATA ESTESA ANCHE ALLE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
NON RISULTANTI A STATO PATRIMONIALE
MA IMPUTATE A CONTO ECONOMICO

IL LEGISLATORE E' INTERVENUTO
(ART. 1 CO 622 LEGGE 234/2021-D.L. 4/2022)
PER LIMITARE
GLI EFFETTI FISCALI DI SIMILE OPERAZIONE
INTEGRANDO ART. 110 D.L. 104/2020

INTEGRAZIONE ART. 110.1

La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

INTEGRAZIONE ART. 110.2

DISCIPLINA NEI CASI DI DISMISSIONE/CESSIONE/ECC.)

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo.

Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

INTEGRAZIONE ART. 110.3

In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

INOLTRE

ART. 1 CO 624/624-BIS LEGGE 234/2021

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.

I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio e' fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

CONTENUTO DELLE MODIFICHE

SOGGETTI INTERESSATI	SOGGETTI CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA RIVALUTAZIONE DEI BENI EX ART. 110 DL. 104/2020 (NEL 2020)
BENI INTERESSATI	BENI IMMATERIALI LE CUI QUOTE DI AMMORTAMENTO SONO DEDUCIBILI IN MISURA NON SUPERIORE A 1/18 DEL COSTO (MARCHIO/AVVIAMENTO)
ENTRATA IN VIGORE	ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA EFFETTUATA LA RIVALUTAZIONE (2021)

POSSIBILITA'

**ACCETTARE
L'ALLUNGAMENTO
DEL PERIODO DI
AMMORTAMENTO
FISCALE
DA 1/18 A 1/50**

**RINUNCIARE
AGLI EFFETTI DELLA
RIVALUTAZIONE
(FISCALI
O ANCHE
CIVILISTICI)**

**CORRISPONDERE LA
DIFFERENZA DELLA
MAGGIORE IMPOSTA
SOSTITUTIVA EX ART.
176 TUIR
PER MANTENERE LA
RIVALUTAZIONE**

ACCETTARE L'ALLUNGAMENTO DEL PERIODO MINIMO DI AMMORTAMENTO FISCALE

**L'ALLUNGAMENTO DEL PERIODO MINIMO
DELL'AMMORTAMENTO FISCALE
COMPORTA L'IMPUTAZIONE DELLA
FISCALITA' ANTICIPATA
PER LA QUOTA DI AMMORTAMENTO
(CIVILISTICAMENTE MAX 20 ANNI; DI SOLITO 18)
CHE NON E' IMMEDIATAMENTE DEDUCIBILE**

**VALUTAZIONE DELLA PRESUMIBILE CERTEZZA
CIRCA L'ISCRIZIONE DELLA FISCALITA' ANTICIPATA
IL PERIODO IL 50 ANNI**

**OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RV
PER LE DIFFERENZE TRA VALORI**

ALLUNGAMENTO DEL PERIODO MINIMO

ESEMPIO

■ MARCHIO ISCRITTO IN BILANCIO NEL	2013
■ AMMORTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE 10%	18 ANNI
■ COSTO STORICO	180.000
■ FONDO AMMORTAMENTO 31/12/2020	80.000
■ NUOVO VALORE MARCHIO (2° METODO)	1.000.000
■ SALDO ATTIVO	900.000
■ IMPOSTA SOSTITUTIVA 3% (UNICA RATA)	27.000
■ VITA UTILE POST RIVALUTAZIONE	10 ANNI
■ IMPOSTE PRESUNTE PER FISCALITA' ANTICIPATA	27,9%

ALLUNGAMENTO DEL PERIODO MINIMO

DATA	AMM.TO CIV.	F.DO AMM.TO	AMM.TO FISCALE (C.S.)	AMM.TO FISCALE RIV.	F.DO AMM.TO FISCALE	VAR. DICHIAR.	IMPOSTE DIFFERITE (CE)	IMP. ANTICIPATE (SP)
31/12/2013	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
.....	60.000	70.000	60.000	0,00	70.000	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	10.000	80.000	10.000	0,00	80.000	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	100.000	180.000	10.000	18.000	108.000	72.000	20.088	20.088
31/12/2022	100.000	280.000	10.000	18.000	136.000	72.000	20.088	40.176
31/12/2023	100.000	380.000	10.000	18.000	164.000	72.000	20.088	60.264
31/12/2024	100.000	480.000	10.000	18.000	192.000	72.000	20.088	80.352
31/12/2025	100.000	580.000	10.000	18.000	220.000	72.000	20.088	100.440
31/12/2026	100.000	680.000	10.000	18.000	248.000	72.000	20.088	120.528
31/12/2027	100.000	780.000	10.000	18.000	276.000	72.000	20.088	140.616
31/12/2028	100.000	880.000	10.000	18.000	304.000	72.000	20.088	160.704
31/12/2029	100.000	980.000	10.000	18.000	332.000	72.000	20.088	180.792
31/12/2030	100.000	1.080.000	10.000	18.000	360.000	72.000	20.088	200.880
31/12/2031				18.000	378.000	-18.000	-5.022	195.858
31/12/2032				18.000	396.000	-18.000	-5.022	190.836
31/12/2033				18.000	414.000	-18.000	-5.022	185.814
...				612.000	1.026.000	-612.000	-170.748	15.066
31/12/2068				18.000	1.044.000	-18.000	-5.022	10.044
31/12/2069				18.000	1.062.000	-18.000	-5.022	5.022
31/12/2070				18.000	1.080.000	-18.000	-5.022	0,00
TOTALE	1.080.000	1.080.000	180.000	900.000	1.080.000	0,00	0,00	0,00

SINTESI: ALLUNGAMENTO DEL PERIODO MINIMO

OPERAZIONE	ALLUNGARE LA DEDUCIBILITA' DELLE IMMIBILIZZAZIONI IMMATERIALI (MARCHI/AVVIAMENTO) DA 18 A 50 ANNI
BILANCIO	IMPUTARE LA FISCALITA' ANTICIPATA
DICHIARAZIONE REDDITI	NON MODIFICARE LA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE
	COMPILARE QUADRO RV
	L'EVENTUALE RISERVA IN SOSPENSIONE RIMANE COME TALE NEL PROSPETTO

ALLUNGAMENTO DEL PERIODO MINIMO
PER UN MAGGIOR CONTROLLO
IL MAGGIOR AMMORTAMENTO NON DEDUCIBILE
A CAUSA DELL'ALLUNGAMENTO
VIENE INDICATO SEPARATAMENTE
DAGLI AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI (RF21)

RF31 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
									55

- **codice 69**, le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell'art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal comma 8-ter del medesimo art. 110.

RINUNCIA AGLI EFFETTI FISCALI RIVALUTAZIONE

**LA RINUNCIA COMPORTA IL RIMBORSO
DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE VERSATE**

E

**ALL'ELIMINAZIONE DEL DEBITO
PER LE RATE ANCORA DA VERSARE**

N.B.

**LA NORMA NON PREVEDE NULLA
CIRCA I TERMINI E LE MODALITA'
SI ATTENDE APPOSITO PROVVEDIMENTO**

OBBLIGO DI FISCALITA' DIFFERITA E RV

RINUNCIA AGLI EFFETTI FISCALI RIVALUTAZIONE

1 NELL'ESEMPIO PROPOSTO			
CREDITI VERARIO	27.000	RISERVA RIVALUTAZIONE	DA 27.000
ANALOGAMENTE SI DOVRA' FARE IN CASO DI AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA DA RIVALUTAZIONE CON IMPOSTA 10%			
2 PER L'ISCRIZIONE DELLA FISCALITA' DIFFERITA (27,9% SU 900.000)			
RISERVA RIVALUTAZIONE	DA 244.100	FONDO IMPOSTE DIFFERITE	244.100

SINTESI: RINUNCIA SOLO AGLI EFFETTI FISCALI

OPERAZIONE	COMPORTA RITORNARE AD UNA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA
BILANCIO	LA RISERVA DA RIVALUTAZIONE VIENE AUMENTATA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E RIDOTTA DELLA FISCALITA' DIFFERITA
DICHIARAZIONE REDDITI	NESSUNA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ
	COMPILARE QUADRO RV
	L'EVENTUALE RISERVA IN SOSPENSIONE CAMBIA LA NATURA IN RISERVA DI UTILI

RINUNCIA AGLI EFFETTI CIVILISTICI

**LA RINUNCIA COMPORTA IL RIMBORSO
DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE VERSATE**

E

**ALL'ELIMINAZIONE DEL DEBITO
PER LE RATE ANCORA DA VERSARE
(COME NELLA RINUNCIA FISCALE)**

**ELIMINAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE
DALLA CONTABILITA' E BILANCIO**

**NESSUNA ISCRIZIONE DI FISCALITA' DIFFERITA
RITORNANDO AI VALORI CONTABILI ANTE**

RINUNCIA AGLI EFFETTI CIVILISTICI

1

NELL'ESEMPIO PROPOSTO

RISERVA RIVALUTAZIONE A	DA	900.000	MARCHIO	900.000
CREDITI VERARIO		27.000	RISERVA RIVALUTAZIONE	DA 27.000

OIC

GLI AMMORTAMENTI DEL 2021

SONO DETERMINATI

AL NETTO DEL MAGGIOR VALORE

(=SUL VALORE OROGINARIO ANTE RIVALUTAZIONE)

RINUNCIA AGLI EFFETTI CIVILISTICI

ATTENZIONE

**NEL CONFRONTO TRA
BILANCIO 2020 E BILANCIO 2021**

**IL BILANCIO 2020 DOVREBBE ESSERE MODIFICATO
NEL SENSO DI ELIMINARE LA RIVALUTAZIONE**

INFATTI

**LA RINUNCIA AGLI EFFETTI CIVILISTICI POTREBBE COSTITUIRE
FORMA DI CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI (OIC 29)**

**CHE IMPONE L'ADEGUAMENTO
DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

RINUNCIA AGLI EFFETTI CIVILISTICI

OIC INTERPRETATIVO 10

MOTIVAZIONI 6

- Durante la consultazione pubblica è stato chiesto un chiarimento in relazione al criterio contabile stabilito nel documento interpretativo e se la sua applicazione comporti la riesposizione dei dati comparati. Nel documento interpretativo 10 è stato definito un modello contabile *ad hoc in applicazione della norma oggetto del documento*, da adottare nello stesso esercizio in cui ciò è previsto dalla legge, pertanto, non è stata richiamata l'eventuale applicazione dell'OIC 29 in materia di cambiamenti di principi contabili con i relativi effetti sugli schemi di bilancio comparativi.

= NESSUN ADEGUAMENTO BILANCIO 2020

SINTESI: RINUNCIA ANCHE AGLI EFFETTI CIVILISTICI

OPERAZIONE	COMPORTA ANNULLARE LA RIVALUTAZIONE ANCHE SUL PIANO CIVILISTICO
BILANCIO	FORNIRE ADEGUATA INFORMATIVA INDIVIDUARE SE TRATTASI DI CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI ? (DOTTRINA INCERTA)
DICHIARAZIONE REDDITI	NESSUNA COMPILAZIONE QUADRO RQ
	NESSUNA COMPILAZIONE QUADRO RV
	L'EVENTUALE RISERVA VIENE ELIMINATA

CORRISPONDERE MAGGIOR IMPOSTA

**PER MANTENERE INALTERATI
GLI EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE
E' POSSIBILE PROCEDERE AL
VERSAMENTO DELLA DIFFERENZA
FRA IMPOSTA SOSTITUTIVA 3%
E
IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 176 TUIR
(12, 14 E 16%)

IN DUE RATE 2022/2023**

CORRISPONDERE MAGGIORE IMPOSTA

DIFFERENZA 900.000 X (12%-3%)

RISERVA RIVALUTAZIONE A	DA	108.000	DEBITI TRIBUTARI	108.000

SINTESI: CORRISPONDERE MAGGIORE IMPOSTA

OPERAZIONE	CORRISPONDERE LA MAGGIOR IMPOSTA SOSTITUTIVA COMPORTA IL MANTENIMENTO DEI VALORI RIVALUTATI
BILANCIO	IMPUTARE LA MAGGIOR IMPOSTA SOSTITUTIVA
DICHIARAZIONE REDDITI	COMPILARE L'APPOSITO RIGO DELLA DICHIARAZIONE PER DICHIARARE LA MAGGIOR IMPOSTA
	APPOSITA VARIAZIONE IN AUMENTO PER FISCALITA' DIFFERITA
	NESSUNA COMPILAZIONE QUADRO RV
	L'EVENTUALE RISERVA IN SOSPENSIONE RIMANE COME TALE NEL PROSPETTO ANCHE SE RIDUCE L'IMPORTO

PER CORRISPONDERE MAGGIOR IMPOSTA

SEZIONE XXIV
Rivalutazione delle
attività immateriali

RQ100

Maggiori valori immateriali

1 ,00

Imposta calcolata

2 ,00

Imposta art. 110 c. 4
D.L. 104/20

3 ,00

Imposta dovuta

4 ,00

Prima rata

5 ,00